

Codice DB1202

D.D. 1 marzo 2012, n. 57

Ferrovia Canavesana, D.P.R. 753/1980: autorizzazione ai sensi dell'art. 60, in deroga alle distanze legali di cui all'art. 49, relativa alle opere di costruzione di fabbricato adibito a civile abitazione sito in strada dei Puet e distinto al C.T. del Comune di Valperga al foglio n. 2, particelle nn. 1232 e 1235. Proprieta' Villaggio Castello 2[^] di Antonino Choa & C. s.a.s..

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

di rilasciare, ai sensi dell'art. 60 del D.P.R. n. 753 del 11/07/1980, alla Società Villaggio Castello 2° di Antonino Choa & C. s.a.s., l'autorizzazione in deroga alle distanze legali di cui all'art. 49 del citato D.P.R., per la costruzione di fabbricato adibito a civile abitazione sito in strada dei Puet e distinto al C.T. del Comune di Valperga al foglio n. 2, particelle nn. 1232 e 1235, secondo quanto riportato sugli elaborati presentati a sostegno dell'istanza e depositati in data 16/12/2011, con n. prot. 7904/DB1200;

che il Richiedente deve mettere in atto, a propria cura e spese, tutti gli accorgimenti tecnici eventualmente necessari per garantire il rispetto dei valori limite di rumorosità previsti dal D.P.R. n. 459 del 18/11/1998 (Regolamento recante norme di esecuzione dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario);

che eventuali danni e/o pregiudizi, diretti o indiretti derivanti alla linea ferroviaria ed ai suoi impianti in conseguenza dei lavori in oggetto, dovranno essere immediatamente riparati a cura della Società esercente la ferrovia con spese a carico del Richiedente;

che in presenza degli eventuali danni e/o pregiudizi succitati, il presente provvedimento autorizzativo potrà essere revocato su domanda della Direzione di Esercizio della Ferrovia;

che ai sensi del comma n. 4 dell'art. 9 del D.P.G.R. n. 16/R del 28/12/2006, il Richiedente, anche tramite il Direttore dei lavori, dovrà dare comunicazione al Settore Reti Ferroviarie ed Impianti Fissi della Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica della Regione Piemonte dell'ultimazione dei lavori, dichiarando la conformità degli stessi al progetto autorizzato.

La presente autorizzazione riguarda esclusivamente le competenze di cui al D.P.R. 753/1980 fatta salva ogni altra autorizzazione richiesta dal progetto.

Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale amministrativo del Piemonte entro sessanta giorni dalla sua piena conoscenza.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

Il Dirigente
Tommaso Turinetti